

Il 5 luglio del 2002 si è conclusa anche la selezione, rivolta a giovani laureati di età non superiore a 28 anni, per l'effettuazione di periodi di tirocinio presso l'Autorità. Sulla base della graduatoria formata da una qualificata commissione di selezione agli inizi di settembre 2002 un primo gruppo di 5 *stagiares* ha iniziato presso l'Ufficio un periodo di tirocinio della durata di sei mesi, prorogabile sino ad anno, e nel maggio del 2003 analoga opportunità è stata offerta ad un altro gruppo di 6 giovani laureati.

Nel corso del 2002 sono proseguiti le iniziative di formazione e perfezionamento nelle lingue straniere di uso corrente nell'attività d'ufficio e sono state promossi alcuni momenti di aggiornamento di carattere seminariale su tematiche ed ambiti disciplinari di immediato interesse per le attività istituzionali dell'Autorità.

Come accennato, l'organico a disposizione dell'Ufficio è di 91 unità, di cui n. 15 con contratto a tempo determinato e n. 17 in posizioni di fuori ruolo o comando da altre amministrazioni ed enti pubblici, come da prospetto allegato:

SITUAZIONE DEL PERSONALE E TIPOLOGIA LAVORATIVA

PERSONALE IN SERVIZIO

| Area | Dotazione organica | Personale di ruolo | Personale fuori ruolo | Personale a contratto | TOTALE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Dirigenti | 26 | 18 | 5 | | 23 |
| Funzionari | 40 | 26 | 7 | | 33 |
| Operativi | 25 | 15 | 5 | | 20 |
| Esecutivi | 9 | | | | 0 |
| Personale a contratto | 20 | | | 15 | 15 |
| TOTALE | 120 | 59 | 17 | 15 | 91 |

L'Autorità, allo stato, si avvale della collaborazione di cinque consulenti per i necessari approfondimenti nelle tematiche giuridiche e della comunicazione istituzionale. Si è altresì reso necessario acquisire, nel corso dell'anno, occasionali consulenze qualificate in materia informatica per le problematiche concernenti il sistema informativo interno, il sito *web* del Garante e la sicurezza dei dati, nonché per la preparazione della conferenza internazionale promossa dal Garante *“Privacy: da costo a risorsa”* e per la redazione del bilancio di previsione e consuntivo.

Le commissioni di selezione dei contratti di specializzazione e per il tirocinio e le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici hanno esaurito i loro compiti nel 2002.

Il registro dei trattamenti

75

Organizzazione e sviluppi futuri

L’istituto della notificazione del trattamento dei dati personali, previsto dagli artt. 7, 16 e 28, legge n. 675/1996 è stato rivisitato a fondo dal d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Alcune modifiche sono già entrate in vigore e riguardano:

- l’obbligo di designazione (e di indicazione nella notificazione) del rappresentante nel territorio dello Stato da parte del titolare stabilito in un Paese extraeuropeo, in caso di trattamento mediante mezzi situati nel territorio dello Stato (artt. 1, comma 2, e 3, comma 3);
- l’indicazione nella notificazione di almeno un responsabile (art. 3, comma 3);
- la sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative in caso di omessa o incompleta notificazione (art. 12, comma 1).

Le novità più consistenti riguardano però l’individuazione dei casi e dei contenuti della notificazione -che attualmente sono stabiliti direttamente dalla legge n. 675/1996- mediante norme da inserire nell’emanando testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L’obbligo di notificazione sarà limitato alle sole ipotesi in cui il trattamento, *“in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato”* (art. 3 d.lg. n. 467/2001). Un gruppo di lavoro interno ha già effettuato alcuni primi approfondimenti sui casi di notificazione, ponendo particolare attenzione a due aspetti fondamentali: rendere l’adempimento della notificazione pienamente rispondente alle finalità dell’istituto e circoscrivere le notizie che il titolare deve fornire agli elementi significativi.

In attesa del testo unico, la disciplina della notificazione, salvo quanto detto circa le novità entrate già in vigore, rimane sostanzialmente immutata.

Le notificazioni confluiscano nel registro generale dei trattamenti previsto dall’art. 31, comma 1, lett. a) della l. n. 675/1996 e sono consultabili tramite la Intranet del Garante. Nel 2002 sono state definitivamente superate le difficoltà evidenziate nella relazione precedente in ordine allo sviluppo del *software* per l’accesso ai dati, mediante l’affidamento del servizio ad un’altra ditta che ha operato efficacemente e con tempestività. Il programma, molto complesso, oltre alla possibilità di effettuare ricerche e produrre *report* statistici, permette di rilevare automaticamente le incompletezze e gli errori (purtroppo frequenti) contenuti nelle notificazioni. E’ cura poi dell’Ufficio, con procedure automatizzate, invitare i notificanti a regolarizzare le irregolarità.

Le notificazioni tuttora vengono redatte su un modello *standard* o, in alternativa su *floppy disk*. Il modello e il programma attualmente possono essere prelevati dal sito *Internet* del

Garante o richiesti direttamente all’Ufficio e comunque per tutto l’anno 2002 è stata assicurata la distribuzione capillare e gratuita presso tutti gli uffici postali. Essendo nel frattempo cessata la convenzione con Poste italiane s.p.a. si è preferito non rinnovarla sia a motivo della sua onerosità, sia per la constatazione che gli utenti ritengono più comodo scaricare direttamente da *Internet* il modello di notificazione. Esiste comunque la possibilità di reperire il modello tramite negozi specializzati per uffici o di utilizzare fotocopie.

L’Ufficio ha bandito una gara europea per la scansione ottica di tutte le notificazioni e connessa documentazione pervenuta in questi anni, finanziando in parte il progetto con i risparmi derivanti dalla cessata convenzione con Poste italiane. Allo stato attuale, la commissione appositamente nominata sta concludendo l’esame delle numerose offerte pervenute, con la previsione di stipulare il contratto entro breve termine.

In tale maniera sarà possibile procedere a controlli più accurati sul contenuto delle notificazioni, verificare l’esatta corrispondenza dei dati immessi ed eliminare l’enorme massa di documentazione cartacea e su *floppy disk* che occupa ampi spazi.

Permane l’orientamento di ridurre sensibilmente i costi, migliorando e ottimizzando il servizio. In tale ottica è stata riposta attenzione sulla modalità di trasmissione telematica della notificazione con utilizzo della firma elettronica e pagamento *on line* dei diritti di segreteria (attualmente fissati in € 7,75 per le notificazioni su *floppy disk* e € 12,91 per quelle su modello cartaceo) stipulando convenzioni con organismi pubblici e privati per agevolare le operazioni di notificazione da parte di utenti eventualmente sforzati di firma elettronica.

E’ stata incrementata, anche rispetto all’anno precedente, l’attività di assistenza diretta e telefonica svolta dal dipartimento registro generale dei trattamenti, che cura tutti gli adempimenti relativi alla notificazione, e dall’ufficio relazioni con il pubblico. Risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) sono consultabili direttamente dall’utente sul sito del Garante.

A seguito di varie lettere di regolarizzazione delle notificazioni che presentano errori od incompletezze inviate dall’Ufficio (destinate a ridursi drasticamente con l’introduzione del nuovo modello telematico di notificazione, più “leggero”, comprensibile e con controlli automatizzati già nella fase di immissione dei dati), le richieste di accesso al registro e di copia delle notificazioni già presentate si sono incrementate sensibilmente.

Accanto all’attività di regolarizzazione di cui si è già detto, sono inoltre proseguite le attività consistenti essenzialmente nella memorizzazione delle notificazioni pervenute tramite il personale messo a disposizione dalla società che ha curato il programma di gestione del registro. Inoltre il dipartimento registro generale dei trattamenti collabora attivamente con l’attività ispettiva fornendo notizie, materiali e dati utili per il controllo.

La novità introdotta dal d.lg. n. 467/2001 circa l’obbligo di comunicare al Garante almeno un responsabile del trattamento ha ridotto sensibilmente il numero di notificazioni pervenute nell’anno, anche se in seguito a controlli e richieste di regolarizzazione si è registrata nei mesi scorsi una nuova impennata nell’invio dei modelli.

Un notevole impegno è stato profuso nell'attività di recupero dei diritti di segreteria non versati con risultati decisamente positivi.

L'anno in corso impegnerà l'Ufficio nella predisposizione del “nuovo registro dei trattamenti”, nello sviluppo *software* e nella stipula di convenzioni per effettuare la notificazione per via telematica.

Dati statistici

76 Prospetto analitico

ATTI E PROVVEDIMENTI/ATTIVITÀ GARANTE

| | |
|--|--------|
| Richieste di informazione e quesiti telefonici | 12.800 |
| Segnalazioni e reclami pervenuti | 7.550 |
| Quesiti pervenuti | 1.725 |
| Richieste di parere pervenute (parere ex art. 31, comma 2) | 12 |
| Richieste di autorizzazione pervenute | 33 |
| Assistenza telefonica relativa alle notificazioni | 6.400 |
| Notificazioni dei trattamenti previste dagli articoli 7, 16 e 28 | 12.227 |
| Autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili (art. 22) rilasciate per categorie di titolari e di trattamenti (art. 41, comma 7) | 7 |
| Autorizzazioni rilasciate a singoli destinatari | 1 |
| Risposte a richieste di autorizzazione (art. 22) | 32 |
| Atti e provvedimenti a seguito di segnalazioni e reclami | 3.689 |
| Risposte a quesiti | 1.003 |
| Pareri rilasciati in base all'art. 31, comma 2 | 9 |
| Altri provvedimenti di segnalazione del Garante | 37 |
| Provvedimenti istruttori ai sensi dell'art. 32, comma 1 | 165 |
| Procedimenti contenziosi definiti sulla base di ricorsi (art. 29) | 500 |
| Elementi forniti per la risposta del Governo a interrogazioni parlamentari | 5 |
| Comunicati stampa | 46 |
| Notiziari settimanali pubblicati dall'Ufficio Stampa | 58 |
| Richieste di accesso e/o di verifica di dati esistenti nel Sistema Informativo Schengen | 273 |
| Procedimenti relativi alle richieste di accesso e/o di verifica di dati esistenti nel Sistema Informativo Schengen già definiti | 175 |
| Procedimenti ispettivi | 40 |
| Segnalazioni all'autorità giudiziaria | 6 |
| Ordinanze di ingiunzione | 5 |

Periodo di riferimento della statistica: 1 gennaio 2002 - 30 aprile 2003

| | |
|--|----|
| Ispezioni effettuate: | |
| Sopralluoghi ex art. 32, comma 1 | 35 |
| Accessi alle banche dati con decreto dell'A.G. | 4 |
| Accessi alle banche dati con assenso | 1 |
| Collaborazioni con autorità giudiziarie | |
| Ispezioni effettuate nei confronti di: | |
| Soggetti privati | 31 |
| Soggetti pubblici | 9 |
| Segnalazioni inviate all'autorità giudiziaria: | |
| Per trattamento illecito (art. 35) | 3 |
| Per omessa adozione misure minime di sicurezza (art. 36) | 1 |
| Per inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 37) | 1 |

SERVIZI ISPETTIVI

Periodo di riferimento della statistica: 1 gennaio 2002 - 30 aprile 2003

SERVIZIO RICORSI

| | |
|--------|-----|
| Decisi | 500 |
|--------|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Tipo di decisioni adottate: | |
| Non luogo a provvedere | 195 |
| Inammissibilità | 87 |
| Accoglimento | 124 |
| Parziale accoglimento | 52 |
| Infondati | 42 |

Statistica dei ricorsi decisi dal 1 gennaio 2002 - 15 aprile 2003

UFFICIO CONTENZIOSO

| | |
|-----------------|----|
| Verbali redatti | 45 |
| Ordinanze | 5 |

| | |
|---|----|
| Articoli di cui si è accertata la violazione: | |
| Art. 10 (omessa informativa agli interessati) | 28 |
| Art. 23, comma 2 (comunicazione di dati attinenti allo stato di salute) | 2 |
| Art. 32, comma 1 (omessa risposta a richiesta di informazioni) | 13 |
| Art. 34 (notificazione incompleta) | 2 |

| | |
|--|---|
| Opposizioni e ordinanze di ingiunzione | 1 |
|--|---|

Periodo di riferimento della statistica: 1 gennaio - 31 dicembre 2002



DIPARTIMENTO REGISTRO GENERALE DEI TRATTAMENTI


| | |
|---|----------------|
| numero notificazioni presenti nel registro (circa) | 315.000 |
| numero lettere inviate per la regolarizzazione dei conti correnti (circa) | 16400 |
| numero richieste di accesso al registro | 100 |
| numero richieste di copie della notificazione (da 2002 a febbraio 2003) | 485 |
| somma relativa ai diritti di segreteria recuperati (da gennaio 2002 ad aprile 2003) | Euro 62.670,00 |

Alcuni dati statistici significativi estratti dalla consultazione del registro:

| | |
|--|-----|
| numero di notificazioni che riguardano il trasferimento di dati all'estero in ambito comunitario | 172 |
| numero di notificazioni che riguardano il trasferimento di dati in paesi extraeuropei | 502 |
| numero di notificazioni che contemplano tra le modalità di trattamento impianti di videosorveglianza | 124 |
| numero di notificazioni che contemplano tra le modalità di trattamento la costruzione di profili dei clienti | 258 |

Periodo di riferimento della statistica: 1 gennaio - 30 aprile 2003



Statistica dei ricorsi

Attività comunitarie e internazionali

PAGINA BIANCA

Il recepimento delle direttive comunitarie

77

Le direttive sulla protezioni dei dati

La direttiva generale in materia di protezione dei dati personali è stata recepita con la legge n. 675/1996. Successivi, ulteriori interventi legislativi hanno apportato modificazioni ed integrazioni alla citata legge anche per renderla più aderente al testo della direttiva.

Come già riferito nella precedente Relazione annuale, il più recente di tali interventi si è avuto con il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467 che ha introdotto il principio del bilanciamento degli interessi in attuazione di quanto previsto dalla direttiva all'art. 7, lett. f, ed ha attribuito al Garante il compito di individuare gli ulteriori casi in cui il titolare può effettuare il trattamento dei dati personali in mancanza del consenso dell'interessato. Il decreto ha inoltre introdotto nell'ordinamento italiano, attribuendo al Garante la necessaria competenza, l'istituto del controllo preliminare (*prior checking*) sui trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone. Le verifiche sono svolte dall'Autorità di controllo prima dell'inizio del trattamento dei dati “sulla base di un eventuale interpello del titolare”. Altre disposizioni del decreto hanno precisato il campo di applicazione della normativa ed il diritto applicabile, richiedendo, in presenza di una stabile organizzazione, l'indicazione del rappresentante in Italia del titolare del trattamento stabilito al di fuori dei Paesi dell'UE.

La direttiva sulla protezione dei dati nelle telecomunicazioni (97/66/CE) è stata sostanzialmente trasposta con il d.lg. n. 171/1998, recante *“Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni”*.

Con il citato d.lg. n. 467/2001 sono state apportate al decreto alcune modifiche per consentire, in linea con quanto previsto dalla direttiva, il pieno utilizzo di modalità di pagamento alternative alla fatturazione e l'informazione al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata, nonché per garantire, nel caso in cui l'abbonato si sia avvalso del diritto di eliminare l'identificazione della linea chiamante, l'annullamento di tale soppressione da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate di emergenza.

78 Stato di recepimento delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE negli Stati membri

Direttiva 95/46/CE

Nel 2002, il Lussemburgo ha provveduto a promulgare la legge di recepimento della direttiva 95/46 (*Loi du 2 août 2002 – Protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel*). La legge, entrata in vigore definitivamente il 1 dicembre 2002, ha abrogato la precedente normativa in materia di “protezione dei dati personali nei trattamenti informatizzati” del 31 marzo 1979.

Fra le caratteristiche salienti della legge lussemburghese, che è modellata da vicino sul testo della direttiva comunitaria, oltre l’ampliamento del campo di applicazione ai trattamenti automatizzati ed alle persone giuridiche, si segnala l’espressa inclusione dei trattamenti effettuati per scopi di sorveglianza: tali trattamenti, soggetti all’applicazione della legge *“qualora consentano di identificare una persona fisica o una persona giuridica”*, sono ammessi soltanto sulla base del consenso dell’interessato, ovvero qualora concernano luoghi pubblici o accessibili al pubblico purché tali luoghi *“presentino un rischio che renda necessario il trattamento per garantire la sicurezza degli utenti e prevenire possibili incidenti”*.

In particolare, per i trattamenti per scopi di sorveglianza sul luogo di lavoro, è previsto che il consenso dell’interessato non sia elemento sufficiente per legittimare il trattamento da parte del datore di lavoro.

Si segnala, inoltre, l’inclusione espressa dei dati genetici fra le categorie di dati “particolari” (dati sensibili) e l’ammissibilità del loro trattamento per fini giudiziari o di indagine penale soltanto al fine di accertare l’esistenza di “un legame genetico” nell’ambito del regime probatorio o per identificare una persona, oppure per la prevenzione o la repressione di specifici illeciti penali; l’obbligo del *“prior checking”* (controllo preliminare) da parte dell’autorità di controllo (particolarmente rispetto ai trattamenti sopra indicati).

La legge, introduce la previsione dell’esistenza di un “incaricato per la protezione dei dati”, ai sensi dell’art. 18 della direttiva, con la conseguente esenzione dall’obbligo di notifica dei trattamenti; consente, inoltre, di presentare una notificazione semplificata secondo i modelli che saranno predisposti dall’autorità di controllo.

All’autorità di controllo prevista dalla legge (Commissione nazionale per la protezione dei dati) sono attribuiti i poteri di applicare sanzioni amministrative e di svolgere attività investigativa ai fini dell’accertamento di eventuali infrazioni, attività quest’ultima esercitabile previa richiesta anzichè d’ufficio.

Il 10 aprile 2003 è stato approvato in Irlanda il testo della legge che modifica il Data Protection Act del 1988, recependo la direttiva 95/46/CE. Le modifiche entreranno in vigore

(tranne quelle concernenti il sistema di notificazione ed i poteri ispettivi dell'autorità di protezione dati) dopo il 1 luglio 2003, sulla base del regolamento di attuazione che il Governo è incaricato di emanare.

Tra le innovazioni più importanti della legge irlandese si segnalano:

- l'estensione dell'ambito di applicazione ai dati sottoposti a trattamento non automatizzato ed il conseguente riconoscimento del diritto di accesso degli interessati, che è esercitabile anche rispetto a "pareri" o "opinioni" relativi all'interessato e che possono essere comunicati senza necessità di chiedere autorizzazione al soggetto che ha predisposto il parere o l'opinione;
- l'introduzione di una definizione specifica di "dati sensibili", attraverso un elenco modellato su quello della direttiva, che include anche i dati "relativi alla commissione o presunta commissione di reati da parte dell'interessato";
- la definizione dei requisiti di legittimità del trattamento in modo da meglio corrispondere alle disposizioni della direttiva (consenso dell'interessato, oppure necessità del trattamento per obblighi di legge, ecc.). Le nuove norme prevedono che, qualora dati personali siano accessibili a chiunque sulla base di disposizioni di legge (è il caso, ad esempio, dei registri elettorali), sia necessario comunque chiedere il consenso dell'interessato prima di fornirli a terzi per scopi di *marketing* diretto;
- l'introduzione dell'obbligo generale di notificazione dei trattamenti e la previsione delle esenzioni, che saranno specificate in un successivo regolamento. Attualmente in Irlanda vige il principio opposto: la notificazione non deve essere presentata, a meno che il titolare non appartenga alle categorie citate nell'art. 16 della legge del 1988: soggetti pubblici, società e imprese nel settore finanziario o del *marketing* diretto, soggetti che trattano dati "sensibili";
- l'ampliamento dei poteri del Data Protection Commissioner, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di condurre ispezioni d'ufficio ed emanare codici deontologici validi come linee-guida per l'applicazione della normativa in materia di protezione dati rispetto a singoli settori.

Direttiva 97/66/CE

Per quanto concerne il recepimento della direttiva 97/66/CE, ed in attesa delle misure legislative che gli Stati dovranno adottare in linea con la nuova direttiva 2002/58, occorre segnalare che l'Irlanda ha provveduto ad emanare il regolamento in materia di protezione dati e *privacy* nel settore delle telecomunicazioni, entrato in vigore l'8 maggio 2002. Il Regolamento prevede, in particolare, la conservazione dei dati di traffico telefonico per scopi di fatturazione fino ad un massimo di sei mesi; le norme relative all'identificazione della linea chiamante; la possibilità per l'utente di non essere inserito in elenchi telefonici pubblici, su richiesta, e di limitare i dati riportati a quanto necessario per l'identificazione; l'istituzione di un registro nazionale di "*opt-out*" nel quale potranno farsi inserire tutti gli utenti (anche persone giuridiche) che non desiderino ricevere chiamate telefoniche indesiderate (per scopi di *marketing* diretto); la cooperazione fra autorità per la protezione dei dati e l'Ufficio del *Director of Telecommunications Regulations* ai fini dell'attuazione del regolamento – in particolare, il Data Protection Commissioner sarà responsabile degli aspetti di protezione dati e

potrà intervenire d'ufficio per garantire l'osservanza del regolamento da parte delle società di telecomunicazione.

TABELLA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 95/46/CE – aprile 2003

| STATO | Legge nazionale di recepimento | Entrata in vigore |
|-------------|--|--|
| AUSTRIA | <i>Datenschutzgesetz 2000</i> (Legge sulla tutela dei dati 2000) del 17 agosto 1999 | 1 gennaio 2000 |
| BELGIO | Legge dell'8 dicembre 1992 sulla tutela della <i>privacy</i> nel trattamento di dati personali, così come modificata dalla Legge 11 dicembre 1998, di trasposizione della direttiva 95/46/CE | 1 settembre 2001 |
| DANIMARCA | Legge n. 429 del 31 maggio 2000 | 1 luglio 2001 |
| FINLANDIA | Legge n. 523/99 | 1 giugno 1999 |
| GERMANIA | <i>Bundesdatenschutzgesetz</i> (Legge federale sulla protezione dei dati) del 23 maggio 2001, e successive modificazioni | 23 maggio 2001 |
| FRANCIA | Legge "informatica e libertà" del 6 gennaio 1978 (e successive modificazioni) Sono previsti emendamenti per recepire integralmente la Direttiva | Progetto di legge (<i>Petite Loi</i>) di recepimento approvato dall'Assemblea Nazionale il 30 gennaio 2002, modificato dal Senato il 1 aprile 2003 |
| GRECIA | Legge n. 2472 del 10 aprile 1997 (Protezione delle persone rispetto al trattamento di dati personali) | 10 novembre 1997 |
| IRLANDA | <i>Data Protection (Amendment) Act</i> 2003, del 10.04.2003, che modifica il <i>Data Protection Act</i> (Legge sulla protezione dei dati) del 13 luglio 1988. | - 1 luglio 2003 (alcune norme entreranno in vigore successivamente) - Gli articoli 4, 17, 25 e 26 della direttiva erano stati attuati con Regolamento approvato il 19 dicembre 2001, entrato in vigore il 1 aprile 2002 |
| ITALIA | Legge 31 dicembre 1996, n. 675, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" (e successive modificazioni) | 8 maggio 1997 |
| LUSSEMBURGO | <i>Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel</i> | 1 dicembre 2002 |
| PAESI BASSI | <i>Wet bescherming persongegevens</i> (Legge per la tutela dei dati personali) del 6 luglio 2000 | 1 marzo 2001 |
| PORTOGALLO | Legge sulla protezione dei dati, n. 67/98, del 26 ottobre 1998 | 27 ottobre 1998 |
| SPAGNA | <i>Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal</i> (Legge organica 15/1999, del 13 dicembre, sulla protezione dei dati personali) | 14 gennaio 2000 |
| SVEZIA | <i>Personuppgiftslagen</i> (1998:204) (Legge sui dati personali) del 29 aprile 1998 (integrità dall'Ordinanza sui dati personali (1998:1991) del 3 settembre 1998) | 24 ottobre 1998 |
| UK | <i>Data Protection Act</i> 1998 (Legge sulla protezione dei dati 1998) + legislazione secondaria (regolamenti di attuazione) | 1 marzo 2000 |

La non completa trasposizione della direttiva 95/46/CE in tutti i Paesi dell'Unione e la recente entrata in vigore di diverse normative nazionali di attuazione dei principi della stessa, da cui scaturisce necessariamente la consapevolezza di una conseguente ancora scarsa esperienza applicativa, ha consigliato alla Commissione di non farsi promotrice al momento di alcuna iniziativa tendente ad una revisione del testo della direttiva.

La Commissione ha infatti intrapreso, prima con una consultazione pubblica, poi con la sottoposizione di questionari rivolti ai governi degli Stati membri ed alle autorità di protezione dei dati, culminate con una conferenza svolta a Bruxelles il 30 settembre - 1 ottobre 2002, una attività tendente a valutare -secondo quanto richiesto dall'articolo 33 della direttiva- lo stato di applicazione di questa.

Secondo quanto affermato dal Commissario F. Bolkestein, in esito ai lavori della Conferenza, sembra prematuro che un primo rapporto sull'applicazione di una direttiva che ha richiesto cinque anni di negoziati contenga radicali proposte di modifiche sulla base di una così scarsa esperienza applicativa. Ciò in quanto andava infatti considerato che molti Paesi hanno trasposto in ritardo la direttiva e gran parte delle disposizioni nazionali adottate sono entrate in vigore solo nel 2000 e 2001, che la nuova legge del Lussemburgo entra in vigore nel 2003 e che due Paesi a far tempo alla data della Conferenza non avevano ancora completato le necessarie procedure legislative. La Commissione, in base alle dichiarazioni del Commissario, avrebbe pertanto deciso di concentrare la sua azione sulla ricerca di soluzioni pragmatiche, tendenti ad assicurare una uniforme e piena applicazione ed interpretazione della direttiva tra i quindici Paesi dell'Unione. Da un lato un'attività del genere potrebbe dover comportare cambiamenti in alcune legislazioni nazionali; dall'altro potrebbero essere individuati alcuni aspetti della direttiva che richiedono ulteriori azioni a livello comunitario, vuoi a fini di semplificazione dell'applicazione, vuoi a fini di ulteriore, puntuale armonizzazione. In questi casi un ruolo fortemente innovativo dovrebbe essere assegnato al Gruppo dei garanti europei.

Alcuni aspetti da approfondire a livello comunitario sono già stati individuati. Si tratta, in particolare:

- della semplificazione degli obblighi di notificazione dei trattamenti;
- della riduzione delle divergenze applicative che si registrano tra gli Stati membri,
- di uno sforzo maggiore per promuovere l'uso delle tecnologie di protezione della *privacy*;
- di una più chiara ed uniforme interpretazione delle norme della direttiva e di accordi per rendere più agile il trasferimento
- della promozione di codici di autoregolamentazione ed in particolare di codici di condotta, anche attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità di protezione dei dati.

79

Privacy nelle telecomunicazioni

Come già riferito nella precedente Relazione, fin dalla metà del 2000 la Commissione aveva presentato diverse proposte di direttive tendenti a modificare quelle esistenti in materia di telecomunicazioni.

Uno dei principi informatori dell'intervento della Commissione consisteva nella necessità di tener conto del rapido sviluppo tecnologico e, pertanto, del mutato quadro dei servizi di comunicazione elettronica.

Anche la direttiva 97/66/CE doveva essere adeguata agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, per fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate.

Con la nuova proposta di direttiva la Commissione ha inteso promuovere regole neutrali rispetto alla tecnologia, che non impongano, né discriminino il ricorso ad un particolare tipo di tecnologia (da qui anche il mutamento della terminologia da "telecomunicazioni" a "comunicazioni elettroniche"). L'obiettivo ricercato era di garantire a consumatori e utenti lo stesso elevato livello di tutela indipendentemente dalla tecnologia con la quale viene fornito un determinato servizio.

La proposta di direttiva è stata discussa nel gruppo "Telecomunicazioni" del Consiglio, anche con la partecipazione attiva di rappresentanti del Garante.

Dopo l'adozione della posizione comune raggiunta dal Consiglio affari generali dell'UE il 28 gennaio 2002 ed il dialogo aperto con il Parlamento europeo, quest'ultimo, nella sessione plenaria del 29-30 maggio, ha adottato una serie di emendamenti che riflettevano largamente una proposta di compromesso formulata dalla presidenza spagnola, in particolare in relazione all'invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate.

Il testo è stato successivamente approvato senza discussione dal Consiglio il 25 giugno e dopo le verifiche di ordine linguistico è stato pubblicato sulla *G.U.C.E.* come direttiva 12 luglio 2002, n. 58 (2002/58/CE). Gli Stati membri dovranno trasporla entro il 31 ottobre 2003.

Tra i contenuti più importanti della direttiva, che si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su reti pubbliche di comunicazione nella Comunità, si segnalano:

- le definizioni dei termini *chiamata, comunicazione, dati relativi al traffico, dati relativi all'ubicazione (localizzazione), servizio a valore aggiunto, posta elettronica*;
- l'introduzione delle definizioni e delle regole da rispettare in relazione all'utilizzo di